



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Stagione sportiva 2007/2008

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 16 MAGGIO 2008

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

1.1. Comunicato Ufficiale n. 92/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.92/A della F.I.G.C. inerente il commissariamento del Comitato Interregionale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Consiglio Federale

Preso atto che, con deliberazione assunta nella riunione del 16 aprile 2008, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha votato all'unanimità -ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera G, del Regolamento di Lega- *“di proporre al Consiglio Federale lo scioglimento degli organi direttivi del Comitato Interregionale e la contestuale nomina di un Commissario Straordinario”*;

Rilevato che tale proposta, formulata dopo la inibizione di durata semestrale inflitta dalla Commissione Nazionale Disciplinare a carico del Presidente del Comitato dott. William Punghellini (cfr. C.U. n. 45/CDN), trae origine dalla necessità di ovviare alle disfunzioni operative conseguentemente derivatene, attraverso l'adozione di provvedimenti idonei ad assicurare il ripristino di condizioni che consentano l'ordinaria gestione del Comitato medesimo e, in particolare, il regolare svolgimento delle funzioni ad esso demandate;

Considerato che, in data 18 aprile 2008 il Vice Presidente del Comitato ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, così determinandone la vacanza;

Ravvisata la necessità di garantire la piena funzionalità del Comitato, avuto anche riguardo alla organizzazione ed allo svolgimento della fase di Play-off e Play-out 2007/2008, di assegnazione del titolo di Campione d'Italia, nonché al prossimo avvio della stagione agonistica 2008/2009;

Ritenuto che, per le ragioni esposte ed in considerazione delle già intervenute dimissioni del Vice Presidente, ricorrono le condizioni per dichiarare decaduti il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, con conseguente commissariamento del Comitato;

Ritenuto altresì di affidare, in conformità alla proposta avanzata in tal senso dal Consiglio Direttivo della L.N.D., le predette funzioni commissariali all'avv. Mariano Delogu, che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;

Visto l'art. 27, comma 3, lett. m) dello Statuto Federale;

Delibera

a) di dichiarare decaduti con effetto immediato il Presidente, il Consiglio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale;

b) di nominare l'avv. Mariano Delogu Commissario Straordinario del Comitato Interregionale della L.N.D., conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni spettanti agli organi decaduti e non più in carica. Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli organi direttivi ordinari del Comitato, da attuarsi entro il 31 dicembre 2008.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.2. Comunicato Ufficiale n. 95/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.95/A della F.I.G.C. inerente termini e modalità stabiliti dalla L.N.D. per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del settore dilettantistico e fra queste e Società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2008/2009.

COMUNICATO UFFICIALE N. 95/A

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 30 maggio 2009.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da *martedì 1 luglio 2008* a *martedì 31 marzo 2009* (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, C/1 e C/2 e richiedere il conseguente tesseramento:

- da *martedì 1 luglio* a *giovedì 31 luglio 2008* (ore 19.00)- autonoma sottoscrizione-

- da *venerdì 1° agosto* a *lunedì 1 settembre 2008* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica –

- da *mercoledì 7 gennaio* a *lunedì 2 febbraio 2009* (ore 19.00) – con consenso

della società dilettantistica –

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *martedì 1 luglio a venerdì 19 settembre 2008* (ore 12.00)

b) da *lunedì 1 dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008* (ore 12.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, C/1 e C/2 può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008* (ore 19.00)

b) da *mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009* (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, C/1 e C/2 a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da *martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008* (ore 12.00)

b) da *mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009* (ore 12.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da *martedì 1 luglio a mercoledì 31 dicembre 2008* (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il 10 gennaio 2009.

6. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *martedì 1 luglio a mercoledì 16 luglio 2008* (ore 12.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da *lunedì 1° dicembre a mercoledì 17 dicembre 2008* (ore 12.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2008.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C/2 al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da *martedì 1 luglio a lunedì 1 settembre 2008* (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da *mercoledì 7 gennaio a lunedì 2 febbraio 2009* (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2009 (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2009.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai

Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da *lunedì* 1° dicembre a *mercoledì* 17 dicembre 2008 (ore 12.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 18 dicembre 2008.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

1.3. Comunicato Ufficiale n. 97/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.97/A della F.I.G.C. inerente la modifica all'art. 80, comma 2 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 80, comma 2 delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale

D e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 80, comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

Art. 80

Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla Legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

- a) richiedere alle società il deposito di dati e di documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;
- b) richiedere ad un Collegio di tre tecnici, nominati dal Presidente Federale di esprimere un parere non vincolante sulla congruità dei valori relativi ad operazioni di trasferimento calciatori;**
- c) proporre al Consiglio Federale parametri atti a verificare la sussistenza di corrette condizioni di gestione sotto il profilo economico-finanziario;
- d) proporre al Consiglio Federale modalità di determinazione degli aggregati ai fini del calcolo dei rapporti di cui sub **c)**;
- e) proporre al Consiglio Federale la modifica, con riferimento a singole società, delle modalità di cui sub **d)** per tenere conto degli effetti di carattere economico-finanziario e patrimoniale di specifiche operazioni connesse all'attività sportiva.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

Norma transitoria

La lett. b) del comma 2 del presente articolo entrerà in vigore dal 1° luglio 2008 e riguarderà operazioni di trasferimento calciatori che saranno effettuate a far data dalla stagione sportiva 2008/2009.

1.4. Comunicato Ufficiale n. 98/A della F.I.G.C.

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. N.98/A della F.I.G.C. inerente la modifica degli artt. 18, 19, 52, e 94 ter delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica degli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle Norme Organizzative interne della F.I.G.C.;
- Visto l'art. 27 dello Statuto Federale
-

D e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 18, 19, 52 e 94 ter delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

Art. 18

Sede sociale

1. INVARIATO.

2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è **approvato dal Presidente Federale**. **L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.**

3. **La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.**

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. **Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.**

5. **Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:**

a) **la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;**

b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;

c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19

Impianto sportivo

1) Le società debbono svolgere la loro attività sportiva **nell'impianto sportivo** dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2) **L'impianto sportivo** di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. **Su richiesta delle società**, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le **medesime** società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività **in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.**

3. **In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:**

-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, **della Federazione**, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. **In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvallesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.**

ART. 52

Titolo sportivo

1. INVARIATO.
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO.
5. INVARIATO.

6. In caso di non ammissione al campionato di serie A o B ~~e C1~~ di una società costituente espressione della tradizione sportiva italiana e con un radicamento nel territorio di appartenenza comprovato da una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, ~~C1~~ ~~e C2~~ negli ultimi dieci anni, ovvero, da una partecipazione per almeno venticinque anni nell'ambito del calcio professionistico, la FIGC, sentito il Sindaco della città interessata, può attribuire, a fronte di un contributo straordinario in favore del Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, il titolo sportivo inferiore di ~~una~~ **due** categorie rispetto a quello di pertinenza della società non ammessa ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale.

Al capitale della nuova società non possono partecipare, neppure per interposta persona, né possono assumervi cariche, soggetti che, nella società non ammessa, abbiano ricoperto cariche sociali ovvero detenuto partecipazioni dirette e/o indirette superiori al 2% del capitale totale o comunque tali da determinarne il controllo gestionale, né soggetti che siano legati da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con gli stessi. L'inosservanza di tale divieto, se accertata prima della decisione sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo, comporta il non accoglimento della stessa o, se accertata dopo l'accoglimento della domanda, comporta, su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Le società aspiranti al suddetto titolo, entro il termine perentorio di 3 giorni, esclusi i festivi, dalla pubblicazione del provvedimento di non ammissione al campionato di Serie A, B, o C1 della società esclusa, dovranno manifestare il proprio interesse, presentando alla FIGC una dichiarazione in tal senso.

A tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, nella quale dovranno essere contenuti i dati identificativi della società stessa, dovrà essere allegata fideiussione bancaria a prima richiesta per l'importo di euro **100.000,00** a garanzia della serietà dell'offerta vincolante che la società si impegna a formulare nel termine perentorio di giorni 5, decorrente dalla data di scadenza fissata per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Nel termine suddetto le società interessate dovranno depositare in busta chiusa controfirmata sui lembi presso la Federazione un plico con la dicitura "assegnazione titolo città di (nome città)" contenente quanto segue:

1) Offerta vincolante con indicazione sia in lettere sia in cifre dell'importo che si impegnano a versare a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio, sottoscritta dal legale rappresentante della società. **Detto contributo non potrà in ogni caso essere inferiore:**

- ad euro **1.000.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di Serie C1

- ad euro **500.000,00** nel caso di offerta per l'attribuzione del titolo sportivo di Serie C2.

E' facoltà del Presidente , d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Professionisti di Serie C e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo contestualmente alla pubblicazione del comunicato Ufficiale di non ammissione della società.

2) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.;

3) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza, accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;

4) la documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;

5) una fideiussione bancaria a prima richiesta a copertura dell'importo offerto a titolo di contributo straordinario al Fondo di Garanzia per Calciatori ed Allenatori di calcio;

6) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

La Federazione si riserva, comunque, di non procedere alla attribuzione del titolo senza che le società partecipanti alla procedura possano pretendere alcunché per la mancata assegnazione. La dichiarazione d'interesse e l'offerta vincolante verranno esaminate da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Federale e formata da un rappresentante della Federazione, un rappresentante della Lega di **Serie C** e da altro membro designato di comune accordo dalle componenti tecniche. La suddetta Commissione, esaminati gli atti ed i documenti presentati dalle società e predisposta al

riguardo una dettagliata relazione, procederà, sulla base del contenuto delle offerte vincolanti, alla formazione di una graduatoria provvisoria di merito.

In caso di **pluralità** di offerte di pari importo ovvero qualora la Commissione ritenga, a suo insindacabile giudizio, non soddisfacenti gli importi offerti, verrà dato avvio ad una fase di rilancio, alla quale, in entrambi i casi, potranno partecipare tutte le società che **hanno offerto almeno un contributo nella misura minima stabilita**, che avevano in precedenza presentato offerta vincolante. La Federazione comunicherà alle società, mediante invio di fax al numero indicato nella dichiarazione d'interesse:

- a) l'importo massimo offerto nella precedente fase;
- b) il termine, non minore di giorni due dal ricevimento della stessa comunicazione, entro il quale dovranno pervenire le offerte migliorative, corredate, per l'eccedenza rispetto alla precedente offerta, di garanzia bancaria a prima richiesta;
- c) la data e l'ora nella quale le offerte migliorative pervenute verranno aperte in pubblica seduta.

La Commissione procederà, a questo punto, alla formazione di una nuova graduatoria provvisoria sulla scorta delle risultanze delle offerte migliorative tempestivamente pervenute, dando atto dell'effettuato rilascio da parte delle società della prescritta fideiussione integrativa. Il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, esaminati gli atti della procedura, acclarata, sulla scorta della verifica all'uopo effettuata dalla Commissione, la regolarità della offerta prima classificata nella graduatoria predisposta dalla Commissione ed acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sentito il Sindaco della Città interessata, decide sulla istanza di attribuzione del titolo sportivo e sulla conseguente ammissione della società al campionato. Nell'eventualità di parere negativo della COVISOC o di esclusione dell'offerta prima classificata per irregolarità, il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente federale, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche si pronuncia, acquisito il parere favorevole della COVISOC per quanto di sua competenza, sull'offerta presentata dalla società seconda classificata e, ove occorra, su quelle successivamente graduate.

Dopo tale provvedimento, verranno restituite alle società non assegnatarie del titolo sportivo le fideiussioni bancarie depositate presso la FIGC.

Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

7. La mancata assegnazione, ai sensi del comma 3, del titolo sportivo di Serie A o B ~~o C4~~ o lo stato di insolvenza per le società di serie A o B ~~o C4~~ accertato o dichiarato nel periodo intercorrente fra il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo e la scadenza ultima fissata per la conclusione del procedimento di cui al comma 6, legittimano la Procedura concorsuale ad individuare essa stessa, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrente da tale ultima scadenza, altra società avente sede nella stessa città di quella in stato di insolvenza cui la Federazione potrà assegnare, soddisfatte le condizioni indicate al comma successivo ed eventuali altre che la F.I.G.C. ritenesse di individuare, il titolo sportivo inferiore di ~~una~~ **due** categorie.

8. Le condizioni, salve integrazioni di cui al precedente comma, cui la Federazione subordina la possibilità di assegnazione del titolo sportivo ai sensi del comma 7 in capo alla società individuata dalla Procedura concorsuale sono le seguenti:

- 1) presentazione della richiesta di attribuzione del titolo sportivo di ~~una~~ **due categorie inferiori** rispetto a quello della società in stato di insolvenza;
- 2) conseguimento della affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) presentazione della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari richiesti per la partecipazione al campionato professionistico di competenza accompagnata da idonee garanzie di continuità aziendale;
- 4) presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione degli adempimenti richiesti dalla competente Lega per l'iscrizione al campionato;
- 5) deposito della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, contenente l'impegno della stessa a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni, relative alla stagione sportiva corrente, derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

9. Le condizioni di cui al comma 8 devono essere soddisfatte nel termine perentorio di 5 giorni dal provvedimento con cui la procedura concorsuale ha individuato la nuova società aspirante al titolo.

Sulla domanda di attribuzione del titolo sportivo e di ammissione al relativo campionato, delibera il Consiglio federale o, su delega dello stesso, il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti della FIGC ed i Presidenti delle Leghe e delle componenti tecniche, previo parere favorevole della Co.Vi.So.C. Ai fini della presente disposizione, la anzianità di affiliazione della eventuale assegnataria del titolo decorrerà dalla data della sua affiliazione.

In caso di non ammissione al campionato di serie C1 e C2 e di esito infruttuoso delle procedure previste ai commi 6, 7 e 8, il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della L.N.D., potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della L.N.D., anche in soprannumero, purchè la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato.

ART. 94 TER

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

1 – 11 INVARIATI

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva **qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva **qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

2. Comunicazioni della L.N.D.

2.1. Circolare N. 30 della L.N.D. – Modifica dell'art. 94 TER. commi 12 e 13 delle N.O.I.F.

Trascriviamo qui di seguito stralcio del testo della Circolare n. 30 della L.N.D.:

CIRCOLARE N. 30

Con la presente, si porta a Vostra conoscenza l'intervenuta modificazione dell'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F.

In particolare, appare opportuno richiamare la Vostra attenzione sui termini individuati dalla norma novellata ai fini dell'iscrizione al campionato di competenza delle nostre associate. Nei commi 12 e 13 è stato stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi campionati.

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del

debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal campionato di competenza.

Si rappresenta, inoltre, al Comitato Interregionale e alle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Vertenze economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..

In allegato, si trasmette il nuovo testo dell'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F.

...omissis...

(Vedi pagg. 10-11 del presente C.U.)

PUBBLICATO IN ROMA IL 8 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.2. Circolare N. 31 della L.N.D.

Con plico a parte viene inviata la Circolare n. 31 della L.N.D. inerente decisioni del Giudice di Ultima Istanza in Materia di doping – Sig. Fabrizio GUIDI, Sig. Stefano CIRAMINI, Sig. Dino BUFFONI e Sig. Stefano BONUCCELLI.

2.3. Circolare N. 32 della L.N.D.

Con plico a parte viene inviata la Circolare n. 32 della L.N.D. inerente la revoca della sospensione della Federazione Calcio Albanese.

2.4. Circolare N. 33 della L.N.D.

Trascriviamo qui di seguito il testo della Circolare n. 33 della L.N.D.:

CIRCOLARE n. 33

Si porta a conoscenza che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nella riunione del 23 Aprile 2008, ha deliberato la proroga del termine di scadenza al 31/12/2008 della Convenzione tra l'Istituto per il Credito Sportivo, la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e il C.O.N.I., nelle more della sottoscrizione di una nuova Convenzione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

2.5. Circolare N. 34 della L.N.D.

Con plico a parte viene inviata la Circolare n. 34 della L.N.D. inerente decisioni del Giudice di Ultima Istanza in Materia di doping – Sig. Vincenzo CACALANO.

3. Comunicazioni del Comitato Regionale

3.1. Consiglio Direttivo

“PER UN CALCIO MIGLIORE”

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, ha ribadito l'intendimento, anche per la stagione sportiva 2007/2008, di assegnare il premio “Per un Calcio Migliore” alle società che si distingueranno nella particolare **classifica disciplina** che sarà puntualmente pubblicata al termine della corrente stagione sportiva.

REGOLAMENTO

Il “**Premio Disciplina**”, quantificato in € **500,00** oltre ad un attestato di **Benemerenza ed una medaglia d'oro**, sarà riconosciuto **alle prime tre squadre** con il migliore punteggio assoluto tra tutte le partecipanti ai **Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria** organizzati dal Comitato Regionale.

Inoltre un “**Premio Disciplina**” di € **500,00** oltre all'attestato di **Benemerenza ed una medaglia d'oro**, sarà assegnato alla squadra con il miglior punteggio assoluto tra le partecipanti al **Campionato di Terza Categoria**.

Per le società partecipanti al Campionato Carnico è istituito un “Premio Disciplina” speciale, quantificato in € 500,00 più l'attestato di Benemerenza ed una medaglia d'oro, che sarà assegnato alla squadra che avrà ottenuto il miglior punteggio tra tutte le partecipanti ai Campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria considerati nel loro complesso ed organizzati dalla Delegazione di Tolmezzo.

Premi speciali di € **500,00** più l'attestato di **Benemerenza ed una medaglia d'oro** saranno assegnati alla squadra prima classificata a livello di disciplina nei **Campionati di Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Campionato Amatori, Campionato Juniores Regionale e Campionato Juniores Provinciale**.

Premi speciali di € **500,00** più l'attestato di **Benemerenza ed una medaglia d'oro** saranno assegnati alla prima classificata a livello di disciplina tra quelle partecipanti al **Campionato Regionale Allievi** e alla prima classificata tra quelle partecipanti al **Campionato Regionale Giovanissimi** (sommando i punteggi di entrambe le fasi).

Si precisa che per i Campionati composti da gironi con un diverso numero di squadre, il miglior punteggio sarà calcolato sulla base del numero delle gare disputate nel corso dell'intero Campionato (e di entrambe le fasi per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi).

Si precisa, altresì, che nel caso venisse registrata una situazione di parità tra due o più squadre la graduatoria sarà determinata conteggiando il numero delle ammonizioni subite dai calciatori di ogni squadra e nel caso di ulteriore parità risulterà vincente la squadra che avrà il minor numero di provvedimenti disciplinari subiti dai propri calciatori.

-

3.2. Segreteria

3.2.1. Termine ultimo per il tesseramento di calciatori (Stagione 2007/2008)

Si ricorda che, per i calciatori “**giovani dilettanti**”, il periodo utile per il tesseramento termina – in deroga all’art. 39.1 delle N.O.I.F. – **sabato 31 maggio p.v.** (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo).

La data di invio o di deposito delle richieste presso lo scrivente Comitato Regionale stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

4) CAMPIONATO CARNICO 2007/2008

4.1) SPOSTAMENTI GARE

Errata Corrige:

Si rettifica quanto pubblicato sul CU 61/08 per quanto riguarda la gara sotto indicata:

DATA	CATEG.	GARA	ORARIO	CAMPO DI GIUOCO
18.05.2008	3 ^a	NUOVA TARVISIO - MALBORGHETTO	20.30	Comunale Tarvisio

2. TORNEO DELLE PROVINCE PER RAPPR.VE DI DELEGAZIONE

2.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- martedì **20 maggio 2008 alle ore 17.45** presso la sede della Delegazione per poi proseguire in pullman per Castions delle Mure ove si disputerà la gara con la rappresentativa della Delegazione Distrettuale di Cervignano

AMPEZZO	BURBA MIRCO
ARTA TERME	CASSUTTI SIMONE
CAVAZZO	DE BARBA MARCO, COLOMBA MAXIM, VALENT JACOPO
CEDARCHIS	CESCUTTI MAICHOAL
E. CERCIVENTO	DI LENA NICHOLAS, MORASSI DAVID, PALLA MATTEO, PUSTETTO STEFANO
FOLGORE	TOSONI MARCO
MOBILIERI	CICUTTI BRIAN, MARSILIO STEFANO, DI RONCO IGOR
PALUZZA	ZAMMARCHI LUCA, CONCINA SAIMON
RAVASCLETTO	DI CENTA ALESSIO
REAL I.C.	MATIZ MARWIN
TIMAUCLEULIS	BELLINA CRISTIAN
CAMPAGNOLA	ZILLI ANDREA
VILLA	ADAMI MATTEO, CIMENTI FABIO

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

1. ATTIVITA' DI BASE

1.1) MANIFESTAZIONE REGIONALE " Sei bravo a ... Scuola di Calcio "

Domenica 11 maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso gli impianti sportivi di Marsure di Sotto (Povoletto), ha avuto luogo la Festa Regionale “Sei bravo a ... Scuola di Calcio” riservata ai Pulcini delle Scuole di Calcio qualificatesi nelle rispettive Delegazioni Provinciali-Distrettuali.

Vi hanno partecipato: ASSOC. CALCIO CORMONS, ASD LATUSANA RICREATORIO, ASD PASIAN DI PRATO, POL. S.SERGIO TRIESTE CALCIO, AC UNION PASIANO, per un totale di 70 giovani calciatori, una quindicina di Istruttori di Calcio, numerosi Dirigenti Federali e di Società, davanti ad una folta cornice di genitori ed accompagnatori.

Le Scuole di Calcio si sono cimentate in una serie di incontri 7 vs 7 in campo ridotto e nel gioco numero 2 “Rosso”, al cui termine il miglior punteggio è stato attribuito alla squadra della POL. S.SERGIO TRIESTE CALCIO che così accede alla Fase Nazionale del 7-8 giugno 2008 a Coverciano.

Un particolare ringraziamento all’A.S.D. OL3 e ai suoi Dirigenti per la squisita ospitalità.

1.2) DEROGA GIOVANI CALCIATRICI

Viste le richieste presentate dalle Società e dagli esercenti la potestà genitoriale, completa di tutta la documentazione prevista con C.U. N°1 del SGS, il Presidente Nazionale del S.G.S., acquisito il parere favorevole del Comitato Regionale, rilascia deroga a favore della sotto indicata calciatrice a partecipare, nella corrente stagione sportiva 2007-08, all'attività nella seguente categoria:

- TORNEO PULCINI

IPPOLITO ANNA (ASD CAVAZZO)

13.08.1996

2. TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONI - CATEGORIA ALLIEVI

2.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- mercoledì **21 maggio 2008** alle ore **16.00** presso il campo sportivo di Gemona Del Friuli (L'A.S.E.R.- Via Da Fornas) ove si disputerà la gara con la rappresentativa della Delegazione Provinciale di Gorizia.

ARDITA	CANTONE LORENZO, POCHERO DANIEL
ARTA TERME	CASSUTTI CRISTIAN, PUPPIS NICHOLAS
MOBILIERI	ZAMMARCHI MATTEO
MOGGESE	MISSONI RICCARDO
NUOVA TARVISIO	STENDARDO MICHELE, VARUTTI LUCA, VAROSI DIEGO, MARCOCIG THOMAS
PONTEBBANA	GALTAROSSA DANIELE, GALTAROSSA MATTEO
REAL I.C.	PATATTI NICOLA, FORGIARINI CARLO
TOLMEZZO CARNIA	DEL FABBRO LUCA, FELACO ALESSIO, MICELLI ALESSANDRO, RUGO FEDERICO, AGOSTINIS GIOVANNI, DORISSA NICOLA
VELOX PAULARO	DE TONI KEVIN, DEREANI NICOLA

Selezionatore: sig. VERITTI Ivan.

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l'idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.

Si avvisa che, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.

Si raccomanda la **massima puntualità**, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il Sig. **Michelangelo Maresca cell. 333/3001456** inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, alla delegazione di Tolmezzo fax 0433 - 43176 motivando l'assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia .

3. TORNEO DELLE PROVINCIE PER RAPPRESENTATIVE DI DELEGAZIONI - CATEGORIA GIOVANISSIMI

3.1) CONVOCAZIONI

I sotto elencati calciatori sono convocati:

- mercoledì **21 maggio 2008** alle ore **16.00** presso il campo sportivo di Gemona Del Friuli (L'A.S.E.R.- Via Da Fornas) ove si disputerà la gara con la rappresentativa della Delegazione Provinciale di Gorizia.

ARDITA	ROMANIN NICOLA
ARTA TERME	MAIER THOMAS, MENTIL DANIEL
CAVAZZO	DI GALLO RODOLFO, FEDELE DAMIANO, JOB KEVIN
MOGGESE	DE SPIRITO MALCOM, VARA MASSIMO
OVARESE	BORTA THOMAS, GLODER ANTONIO, D'ANDREA FABIO
PONTEBBANA	DEL BIANCO CRISTIAN
REAL I.C.	PLAZZOTTA ALESSIO, TRELEANI FEDERICO
TOLMEZZO CARNIA	ROVERE FEDERICO, SELENATI MATTEO, SFERRAGATTA PAOLO, TEMIL DAVIDE, VEZZI LORIS
VILLA	STOJANOVIC LASAR

I calciatori dovranno presentarsi muniti del materiale sportivo. Dovranno, altresì, essere muniti del certificato medico attestante l' idoneità specifica alla pratica calcistica, precisando che non potranno essere impiegati in mancanza di tale certificazione.

Si avvisa che, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, i calciatori senza giustificato motivo non partecipassero alla convocazione di cui sopra, verranno deferiti al Giudice Sportivo di 2° grado per i provvedimenti del caso.

Si raccomanda la **massima puntualità**, ed in caso di impedimento a partecipare, avvisare direttamente il Sig. **Michelangelo Maresca cell. 333/3001456** inviando nel contempo una comunicazione scritta, su carta intestata della Società, alla delegazione di Tolmezzo fax 0433 - 43176 motivando l'assenza ed allegando il certificato medico con la specifica della durata della malattia .

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 16 maggio 2008

Il Segretario
- Francesco Sciusco -

Il Delegato
- Emidio Zanier -